CAPITOLATO SPECIALE

INERENTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE STRADE INTERNE AI COMPLESSI FORESTALI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO DELL'ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – CIG 5657346

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 2
Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 4
Art. 3 - Ammontare dell'accordo QUADRO e suddivisione in lotti 4
Art. 4 – Validità delle offerte 6
Art. 5 – Verifica del mantenimento dei requisiti 6
Art. 6 – Obbligatorietà delle offerte 6
Art. 7 - Trattamento economico degli addetti al servizio 6
Art. 8 - Obblighi a carico dell'impresA 7
Art. 10 - Cessione del CONTRATTO 7
Art. 11 - Risoluzione delL'ACCORDO QUADRO 8
Art. 12 - Proroga del contratto 8
Art. 13 - Costituzione in mora 9
Art. 14 – Forma delle comunicazioni 9
Art. 16 - Imposte e oneri fiscali 9
Art. 17 - Tribunale competente 9
Art. 18 – Responsabile del procedimento 9
Art. 20 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI 10
Art. 21 – MODALITA' DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI SINGOLI CONTRATTI 10
Art. 22 - INTERVENTI URGENTI 10
Art. 23 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA 10
Art. 24 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 12
Art. 25 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI 12
Art. 26 - FORNITURE A PIE' D'OPERA 13
Art. 27 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI 13
Art. 28 - CONTROLLI E VERIFICHE 13
Art. 29 - RISPETTO DEL D. Lgs. 81/2008 13
Art. 30 – DOCUMENTAZIONE 15
Art. 31 - SMALTIMENTO 15
Art. 32 - INADEMPIENZE E PENALITA' 16
Art. 33 – DANNI A COSE E PERSONE 16
Art. 35 - CONDIZIONI OFFERTE DALL'IMPRESA 17
Art. 36 – CORRISPETTIVO 17
Art. 37 – PAGAMENTO 17
Art. 38 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DEI LAVORI 17
Art. 39 - IVA 18
Art. 40 – INFORMAZIONI 18
Art. 41 - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI 18
Art. 42): ORDINE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI 20
Art. 43): NORME SUI MATERIALI, NOLO MACCHINE E LAVORAZIONI 20

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro (art. 59 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163) in base al quale affidare, in appalto, secondo lotti distinti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne ai Complessi Forestali, amministrati dall'Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Oristano.
Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili così come saranno descritte nell'elenco prezzi allegato alla successiva gara d'appalto;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori che saranno contemplati nell'elenco prezzi sopra citato.

La tipologia delle prestazioni affidabili, ai sensi del presente accordo quadro, sarà contenuta nel predetto elenco prezzi.
La durata dell'accordo quadro è stabilita all'art. 2 del presente capitolato.
L'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all'art. 3 del presente capitolato.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.
Nella fase di gara, successiva alla pubblicazione dell'avviso pubblico esplorativo a corredo del quale si unisce il presente capitolato speciale, con le ditte che avranno manifestato interesse a partecipare, formalmente ammesse, verrà richiesto di formulare un'offerta sull'elenco prezzi relativo alle tipologie di prestazioni affidabili.
L'impresa che avrà formulato la migliore offerta:

- si aggiudicherà l'appalto dei lavori posti in gara;
- si aggiudicherà la conclusione dell'accordo quadro con l'Ente Foreste della Sardegna per successivi lavori nei limiti di durata e di importo dell'accordo stesso.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti, ai sensi del medesimo accordo, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.
La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.
I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi che sarà allegato al capitolato speciale.
Nel caso in cui si rendessero necessari interventi, le cui voci di lavorazione non sono contemplate nell'elenco prezzi, saranno utilizzati i prezzi dell'ultimo prezziario della Regione Sardegna, incrementati del 5%, ai quali andrà applicato il ribasso d'asta.
I lavori saranno commissionati mediante invio di lettere di ordinazione contenenti il computo dei lavori richiesti e il termine per la conclusione degli stessi. Nei lavori successivamente affidati ai sensi del presente accordo quadro, la stazione appaltante dovrà tener conto, nel computo metrico inviato, degli oneri per la sicurezza, che saranno

computati nella misura del 3% dei lavori commissionati al lordo del ribasso. Sugli oneri per la sicurezza non si applica il ribasso d'asta.
Le lettere di ordinazione saranno inviate tramite fax al numero indicato dalla Ditta nella domanda di partecipazione.
Le lettere di ordinazione dovranno recare l'indicazione dell'atto con cui è finanziata la spesa e il relativo impegno contabile.
La Ditta aggiudicataria dell'accordo quadro è tenuta a non eseguire le lavorazioni commissionate senza l'indicazione dell'impegno contabile.
La Ditta aggiudicataria dovrà inviare, nei termini previsti, l'accettazione dei lavori richiesti con l'indicazione:

- delle parti del contratto che intende subappaltare;
- del subappaltatore o del cottimista;
- la dichiarazione che non esistono forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo.

Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata biennale con decorrenza dalla stipula dello stesso.
La Stazione appaltante potrà posticipare la data di inizio dell'accordo quadro, e l'affidamento dei lavori, nel caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura, fermo restando il termine finale. L'Ente potrà, altresì, posticipare la data di inizio e il termine dell'accordo quadro, fermi restando la durata e l'ammontare dell'accordo stesso.
L'Ente potrà, altresì, anticipare la data di inizio dell'accordo e l'affidamento dei lavori, compatibilmente con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando il termine finale e l'ammontare dell'accordo quadro.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

LOTTO N. 1 - Complesso Forestale Sarcidano, codice CIG 58222039E6

UGB: Su Lau/Funtanamela di Laconi, UGB Modighina – Sezioni Samugheo, Laconi, Asuni e Genoni.

Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente, nel periodo di validità dell'accordo quadro, ammonta a euro 40.000,00 oltre IVA di legge.

Categoria prevalente dei lavori: OG3; Classifica: II o superiori.

Quadro riepilogativo:

Per lavori a base d'asta	€ 40.000,00
Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.200,00
Totale lavori IVA esclusa	€ 41.200,00

LOTTO N. 2 - Complesso Forestale Grighine, codice CIG 5822206C5F

UGB: Allai, Ruinas, Fordongianus, Siamanna, Siapiccia, Villaurbana e Paulilatino.

Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta a euro 79.000,00 oltre IVA di legge.

Categoria prevalente dei lavori: OG3; Classifica: II o superiori.

Quadro riepilogtativo:

Per lavori a base d'asta	€ 79.000,00
Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.370,00
Totale lavori IVA esclusa	€ 81.370,00

LOTTO N. 3 - Complesso Forestale Montiferru - Planargia, codice CIG 582221971B

UGB: Pabarile, Montresta e Tresnuraghes.

Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta a euro 40.000,00 oltre IVA di legge.

Categoria prevalente dei lavori: OG3; Classifica: II o superiori.

Quadro riepilogtativo:

Per lavori a base d'asta	€ 40.000,00
Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.200,00
Totale lavori IVA esclusa	€ 41.200,00

LOTTO N. 4 - Complesso Forestale Monte Arci, codice CIG 5822235450

UGB: Morgongiori, Pau/Usellus, Palmas Arborea/Santa Giusta/Villaurbana.

Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso ammonta a euro 121.500,00 oltre IVA di legge.

Categoria prevalente dei lavori: OG3; Classifica: II o superiori.

Quadro riepilogtativo:

Per lavori a base d'asta	€ 121.500,00
Per oneri della sicurezza non soggetti a	€ 3.645,00

ribasso	
Totale lavori IVA esclusa	€ 125.145,00

LOTTO N. 5 - Complesso Forestale Barigadu, codice CIG 582223979C

UGB: Barigadu – Sezione Neoneli e Nughedu Santa Vittoria, Omodeo – Sezione Sedilo e Sorradile, Sezione Austis.

Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta a euro 36.000,00 oltre IVA di legge.

Categoria prevalente dei lavori: OG3; Classifica: II o superiori.

Quadro riepilogtativo:

Per lavori a base d'asta	€ 36.000,00
Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.080,00
Totale lavori IVA esclusa	€ 37.080,00

Art. 4 – VALIDITÀ DELLE OFFERTE

La validità delle offerte è di 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione delle stesse. Nel caso in cui la fase dell'aggiudicazione si protragga oltre detto termine, la stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di tale termine ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163.

Art. 5 – VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Nel corso dell'esecuzione dell'accordo l'Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento, da parte dell' impresa aggiudicataria, dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa, ai fini della stipula dell'accordo quadro.

Art. 6 – OBBLIGATORIETÀ DELLE OFFERTE

Riguardo all'efficacia dell'aggiudicazione dei singoli lotti affidati ai sensi del presente accordo quadro, si rimanda a quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs.12.06.2006, n. 163.
L'impresa aggiudicataria è immediatamente obbligata nei confronti dell'Ente ad effettuare le prestazioni nei termini e nei modi previsti dal capitolato e dal bando di gara in base al corrispettivo offerto.

Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

L'impresa, nello stipulare l'accordo quadro, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di stipula dell'accordo medesimo, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località ove saranno eseguite le lavorazioni.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti vincoli obbligano la ditta, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione della stessa società/impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, anche, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.
Resta inteso che l'Ente, in qualunque momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare, presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Art. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, da titolo all'Ente a dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti, nel redigere l'offerta, dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008. Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente Ente , con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente, e di ogni indennizzo.

Resta inteso che l'Ente, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.
Il concorrente, nell'istanza di partecipazione, dovrà dichiarare di accettare integralmente il capitolato così come proposto.

Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro.
La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.
Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del D lgs. 163/2006, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Ente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso l'Ente Foreste della Sardegna possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 21.01.1991,n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Art. 11 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero, da parte della Impresa, inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per i sevizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso.
L'Ente, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:
a - in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l'accordo quadro;
b - in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc., a carico della ditta aggiudicataria;

c - in caso di cessione totale o parziale dell'accordo quadro;
d - nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'Ente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e - quando non vengono rispettati, da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
Oltre alla possibilità dell'Ente di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione definitiva, **l'impresa** sarà tenuta, nei confronti del medesimo Ente, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento all'Ente e nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell'accordo è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R; in tale caso l'Ente potrà concludere l'accordo con il concorrente che avrà formulato la seconda migliore offerta.
La ditta non porrà alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Art. 12 - PROROGA DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva, inoltre la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 5 (cinque) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire nel limite di importo specificato all'art. 3.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L'impresa è obbligata ad accettare la proroga.

Art. 13 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente della costituzione in mora della ditta appaltatrice, salvo quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 14 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per quanto riguarda le comunicazioni durante l'iter di svolgimento della gara, fino alla comunicazione circa l'esito della procedura, queste avverranno, da parte della stazione appaltante, tramite fax.
Il rapporto di avvenuta trasmissione libera la stazione appaltante da ogni responsabilità in ordine alla mancata ricezione delle comunicazioni da parte dei concorrenti.
Il concorrente è tenuto, pertanto, a indicare nella domanda di partecipazione il numero di fax al quale desidera ricevere le comunicazioni; il concorrente per di più, sempre nella domanda di partecipazione, deve dichiarare di accettare tale forma di comunicazione.
I concorrenti, inoltre, durante il periodo di pubblicazione del bando di gara, sono tenuti a consultare periodicamente il sito internet della stazione appaltante, sul quale potranno essere pubblicati avvisi inerenti la procedura in corso.
Ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 le comunicazioni durante lo svolgimento del contratto avverranno nella forma concordata al momento della stipula

dello stesso, privilegiando, per quanto possibile, l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici e in particolare della posta elettronica.

Art. 16 - IMPOSTE E ONERI FISCALI

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico dell'Ente. Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto sono a carico dell'Impresa.

Art. 17 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro, è competente il foro di Oristano.

Art. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990, e come previsto dall'art. 10 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, il Responsabile del procedimento per la presente gara è il Dott. Maurizio Malloci, del Servizio Territoriale di Oristano. Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il Geom. Stefano Muscas, Direttore dei Lavori, al n. 3358221650.
Per tutto quanto non espressamente regolato nell'avviso pubblico esplorativo, e nel presente capitolato speciale, si fa riferimento a tutte le norme regolamentari in materia.

PARTE 2 – CONDIZIONI SPECIFICHE

Art. 20 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI

Il presente accordo regola l'affidamento di contratti di tipo misto, contenente servizi, forniture e lavori, nel quale si ritiene funzionalmente prevalente l'aspetto dei lavori, che consistono nel mantenimento della funzionalità e della sicurezza della rete viaria dei Complessi Forestali.
Le specifiche tecniche dei lavori, dei noli, del materiale da acquistare, nonché le caratteristiche delle macchine da noleggiare saranno, dettagliatamente, indicate nell'elenco prezzi che sarà allegato agli atti della successiva fase di gara.
I lavori, servizi e forniture saranno commissionati di volta in volta con le modalità indicate all'art. 1 sulla base degli interventi manutentivi organizzati dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile di ciascun Complesso Forestale. I prezzi praticati risulteranno dall'applicazione del ribasso d'asta all'elenco prezzi unitari. Per eventuali altre lavorazioni e per i prezzi che si dovessero rendere necessari si farà espresso riferimento ai prezzi inseriti nel prezzario della Regione Sardegna, incrementati del 5 %, sui quali l'impresa dovrà effettuare lo sconto in fase di gara.

Art. 21 – MODALITA' DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI SINGOLI CONTRATTI

Come previsto all'art. 1, all'interno dell'accordo quadro i singoli contratti sono affidati mediante invio del computo metrico comprendente l'insieme delle lavorazioni richieste, dei noli e del materiale richiesto.
Le norme per l'esecuzione dei lavori, previsti nei singoli contratti, sono le seguenti:

A) ordinazione – sarà effettuata mediante lettera d'ordine del Servizio Territoriale di Oristano, trasmessa mediante fax, o Pec;
B) termine per l'esecuzione della fornitura o prestazione – la prestazione e/o la fornitura dovrà essere effettuata entro 7 gg. feriali decorrenti dalla data dell'ordine, salvo quanto previsto dal successivo art. 22;
C) Consegna del materiale – la consegna del materiale sarà effettuata dalla Ditta appaltatrice presso i luoghi indicati dal Direttore dei lavori.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei luoghi indicati dal Direttore dei Lavori.

Art. 22 - INTERVENTI URGENTI

In caso di prestazioni aventi carattere di urgenza, l'intervento di ripristino per eliminare il pericolo per la pubblica incolumità deve essere effettuato entro 24 ore decorrenti dalla data dell'ordine.

Art. 23 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

a. l'approntamento e l'apposizione dei cartelli indicanti l'ente appaltante, il tipo dell'opera in esecuzione, la direzione della stessa, etc., nel numero e con le caratteristiche che stabilirà la Direzione dei Lavori, ove necessario;
b. l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento, dove occorrente, e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
c. 'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dalla D.L.; in merito a ciò l'impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
d. l'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree stradali in qualsiasi modo interessate dai lavori;
e. il mantenimento, fino alla conclusione degli interventi, della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie;
f. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste ai competenti organi di vigilanza in materia, all'assistenza tecnica al collaudo, etc.;
g. l'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi, dai suoi dipendenti, e a ripristinare ogni attrezzatura presente sul terreno, durante l'esecuzione dei lavori; in particolare, danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o ai privati;
h. l'esecuzione, presso gli Istituti competenti, di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell'appalto o su campioni prelevati da opere già eseguite;
i. la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. A carico dell'Appaltatore sono pure tutte le spese

di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;

j. la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati dall'Ente, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'appaltatore;
k. la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;
l. l'uso anticipato di aree facenti parte dell'opera in esecuzione qualora venga richiesto dall'Ente, prima del collaudo, e salvo redazione di verbale di constatazione per accertare le effettive condizioni delle aree stesse all'atto di immissione in uso;
m. tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro, di più imprese o ditte costruttrici o manutentrici;
n. l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle costruzioni, approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 547 del 27/04/1955, quelle integrative approvate con D.P.R. n 302 e 303 del 19/03/1956 e D.P.R. 164 del 07/01/1956 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ivi incluse le disposizioni circa le denunce di cui alla L. 55 del 19/03/1990, così come meglio descritto nel seguente articolo;
o. provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla stesura dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;
p. l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini, e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
q. l'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
r. l'impresa è tenuta a richiedere le prescritte autorizzazioni, per occupazione o alterazione di suolo pubblico, necessarie per l'esecuzione dei lavori. La ditta resta esente dal pagamento della tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 24 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto e precisato nel computo metrico.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante.
I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva dalla stazione appaltante. Verrà contabilizzato solo il tempo di effettiva presenza in cantiere. I tempi di trasferimento dalla sede dell'imprenditore al cantiere e viceversa per le operazioni di carico non saranno contabilizzati.
I prezzi per i materiali a piè d'opera servono per la formazione di nuovi prezzi; in detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, ivi comprese le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.
Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel

capitolato speciale e nel contratto; tutte le opere e tutte le forniture, che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa.
Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Nell'elenco, che sarà allegato alla successiva fase di gara alla quale parteciperanno le imprese selezionate in conseguenza delle manifestazioni di interesse, saranno riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i lavori, le somministrazioni e i noli. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, etc., tutto come sopra;
d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, etc..

I vari titoli dell'elenco prezzi potranno non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere; possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto "chiavi in mano", e secondo la perfetta regola d'arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

Art. 26 - FORNITURE A PIE' D'OPERA

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all'Impresa nel luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori.
I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.

Art. 27 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI

Per i prezzi non contemplati nell'elenco, di cui al precedente art. 25, si farà riferimento, per l'intero periodo di appalto, nell'ordine a :

- Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche – Regione Sardegna anno 2009 maggiorato del 5%;

I prezzi indicati nell'elenco su citato, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di tempo richiamato all'art. 2.

Art. 28 - CONTROLLI E VERIFICHE

La corrispondenza fra le norme contenute nel presente capitolato ed i servizi prestati dalla ditta appaltatrice è di pertinenza del Responsabile della Direzione dei Lavori.
Tale vigilanza non si colloca nell'ottica dell'esercizio di un potere gerarchico.

Art. 29 - RISPETTO DEL D. Lgs. 81/2008

La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.
L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.
Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge.
Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi e quant'altro concernente l'attività lavorativa.
Tutto il personale addetto alle attività di cantiere, compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica, dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. In specifico si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 che contiene i nuovi schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.
Le tavole, in allegato al decreto citato, riportano le esemplificazioni per l'allestimento dei cantieri, differenziati per tipo di strada, con il posizionamento dei segnali di indicazione, di pericolo, di prescrizione, e delle altre segnalazioni (segnali complementari, luminosi, etc.).
Il decreto è, quindi, il riferimento obbligatorio fondamentale per i responsabili dell'allestimento della segnaletica temporanea, ma si pone all'attenzione di tutti i soggetti che hanno obblighi di progettazione e controllo dei cantieri.
Il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 reca il Disciplinare tecnico per la segnaletica temporanea e contiene quindi non solo gli schemi grafici, ma l'intero apparato di istruzioni per l'allestimento della segnaletica, relativamente a:

- segnali e dispositivi segnaletici;
- limiti e riduzione progressiva della velocità;
- sicurezza e visibilità dei lavoratori;
- segnaletica per situazioni di emergenza.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l'avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.
Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al RUP (prima della stipula del contratto) che provvederà a sottoporli all'attenzione del RSPP dell'Ente Foreste della Sardegna – Servizio Territoriale di Oristano.
Dovrà, altresì, essere indicato, a questo Ente, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questo Ente che, successivamente, provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, etc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento all'Ente .

Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell'avvenuta formazione, relativamente al loro uso, oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell'uso.
Questo Ente si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Ente che delle autorità.
In applicazione del D.lgs 12.04.2006, n. 163 si rende noto che il servizio protezione e prevenzione previsto dal D.lgs 81/2008 è operante presso il Servizio Territoriale di Oristano, il quale si avvale anche di professionalità esterna all'ente.
Prima dell'inizio dell'appalto l'impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RUP, il Direttore dei Lavori e l'RSPP dell'Ente Foreste della Sardegna – Servizio Territoriale di Oristano - in data da concordare fra le parti.
Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa appaltatrice dovrà presentare al committente dell'appalto il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall'art.26 del D.Lgs.81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell'art.26 co.3 del D.Lgs.81/2008.
A tal fine l'Impresa dovrà procedere, ai sensi del su citato art. 28 del D.Lgs. 81/2008, in collaborazione con il Committente dell'appalto, ad un'attenta visita dei luoghi oggetto delle lavorazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio.
Più in generale, l'Impresa si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi.

Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
Si ricorda, fra l'altro, che in osservanza dell'art.38 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.) comma 1 lett.e) "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro".
Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs.81/2008 quest'Ente provvederà all'immediata revoca dell'incarico.

Art. 30 – DOCUMENTAZIONE

La ditta aggiudicataria dell'accordo quadro dovrà rimettere, prima dell'inizio della prestazione, la seguente documentazione:

- Documento di analisi e valutazione dei rischi;
- Procedura di lavoro relativa alle attività manutentive descritte nel computo metrico;
- Istruzione di lavoro in sicurezza relativa alle attività manutentive descritte nel computo metrico;
- Dichiarazione, su carta intestata aziendale, con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo dell'attività formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro già eseguita.

Art. 31 - SMALTIMENTO

Lo smaltimento del materiale di risulta dovrà essere effettuato a norma di legge.
La ditta partecipante alla gara è tenuta a predisporre e trasmettere, in sede di partecipazione alla gara, apposita dichiarazione attestante che lo smaltimento dei rifiuti speciali avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 32 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Se nel corso dello svolgimento del servizio si dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine qualitativo, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice il rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Direttore dei Lavori.
Nel caso di non effettuazione delle prestazioni, entro i limiti di tempo richiamati al punto 21, l'Ente si riserva la facoltà di applicare una penale di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.
Nel caso di non esecuzione della prestazione, di cui al punto 22, l'Ente applicherà una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 33 – DANNI A COSE E PERSONE

L'Ente non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'Ente .
L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà

provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
L'Ente sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Ente alla presenza di delegati dell'Impresa.
A tale scopo l'Ente comunicherà, con sufficiente anticipo, all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.
Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Ente provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l'Ente.

Art. 34 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

La ditta risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, e in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose sia dell'Ente Foreste della Sardegna che di terzi durante l'esecuzione del servizio.
La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare e consegnare, prima della sottoscrizione dell'accordo quadro, un'assicurazione a copertura di qualsiasi rischio per la responsabilità civile terzi. Tale polizza deve essere stipulata specificatamente per la conclusione del presente accordo quadro.
Il massimale di polizza è individuato in euro 1.000.000,00 - massimale unico per danni a persone e cose.
Tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.
L'Ente è, quindi conseguentemente esonerato da ogni e qualsiasi tipo di responsabilità.

Art. 35 - CONDIZIONI OFFERTE DALL'IMPRESA

Le condizioni offerte dall'Impresa aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validità dell'accordo quadro.

Art. 36 – CORRISPETTIVO

I corrispettivi indicati nell'elenco prezzi (che sarà allegato alla successiva fase di gara, alla quale parteciperanno le imprese ammesse a seguito della selezione delle manifestazioni interesse), al netto del ribasso indicato in sede di gara, sono onnicomprensivi di tutti gli oneri e le prestazioni richiamate agli art. 20, 21 e 22.
Unitamente alla fattura dovrà essere rimesso il foglio lavoro delle prestazioni eseguite, con la descrizione dell'intervento, del materiale impiegato, della manodopera utilizzata e della data e del luogo ove è stato eseguito, nonché degli estremi della lettera di ordinazione con cui è stato affidato il lavoro, dell'atto con cui è finanziata la spesa e del relativo impegno contabile riportati sulla stessa lettera di ordinazione.

Art. 37 – PAGAMENTO

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla lavorazione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento sarà effettuato entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.
La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento e gli estremi dell'ordine, nonché il dettaglio dei lavori, servizi e forniture effettuate, corrispondenti alle voci dell'elenco prezzi, con le rispettive quantità.

Art. 38 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DEI LAVORI

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte, e indistintamente, le spese di gara, di contratto di bollo, registro e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.
La ditta aggiudicataria, entro il termine previsto dall'art. 11 comma 9 del D.lgs 163/2006, o entro il diverso termine indicato dall'ufficio contratti dell'ente, dovrà sottoscrivere l'accordo quadro provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti e consegnare all'Ente la seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura;
- Il deposito cauzionale definitivo;
- La dichiarazione attestante il rispetto delle Legge 68 del 1999;
- La copertura assicurativa di cui all'art. 34;
- Le ulteriori certificazioni di rito.

Art. 39 - IVA

L'IVA è a carico dell'Ente nella misura prevista dalla legge.

Art. 40 – INFORMAZIONI

I concorrenti alla gara possono ottenere informazioni, circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione di impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso della esecuzione del contratto, presso i seguenti Enti:

- INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro;
- INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
- ISPESL Istituto Superiore per la prevenzione sicurezza sul lavoro;
- Ispettorato provinciale del Lavoro;
- Comando provinciale dei VV.FF..

PARTE 3 – NORME SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 41 - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire tenendo conto della tecnologia richiesta per la risagomatura del piano viabile e delle tecniche più idonee per mantenere le strade in perfetto stato di decoro, al fine di garantirne la fruibilità.
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante Ordini di Servizio inviati tramite fax o posta elettronica, ancorché richiesti per motivi di urgenza a mezzo comunicazione telefonica.
Gli stessi si intendono ricevuti se il rapporto di ricezione del fax risulta positivo o viene data lettura del messaggio inviato.
E’ onere dell’Impresa comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo al numero di fax o indirizzo e-mail a cui deve essere inoltrata la comunicazione.

PRESTAZIONI

a – Risagomatura del piano viabile

L’operazione di RISAGOMATURA DELLE STRADE deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona tecnica in modo da favorire lo smaltimento delle acque superficiali nelle fossette laterali della strada (o centrali, a seconda della tipologia preesistente). Tale intervento deve essere eseguito mediante l’uso di motorgrader o altre macchine idonee e successivo passaggio con rullo compressore vibrante – semovente del peso minimo di 80 q.li. La risagomatura del piano viabile comprende: la scarifica, se necessario, della superficie stradale per uno spessore medio di cm 10/15, compresa la rimozione di eventuali arbusti e radici affioranti e piccoli trovanti rocciosi, la rimozione e gli eventuali riporti di materiale ove necessari, la sagomatura della sede stradale con le pendenze di progetto previa stesura del materiale idoneo recuperato con la scarifica e depositato temporaneamente su aree da reperire a cura dell'impresa. E' compreso, inoltre, se richiesto dalla D.L. il compattamento della superficie risagomata con rullo. La ripulitura e risagomatura delle cunette in terra comprende: lo sfalcio delle erbe e degli arbusti e/o lo scotico superficiale atto a eseguire la risagomatura fino al ripristino della sezione di progetto, la rimozione della terra, fogliame, residui vegetali o altri materiali in eccesso accumulatisi per effetto delle piogge in particolari zone, causando intasamento. Tutte le suddette lavorazioni comprendono inoltre: il carico su automezzo degli eventuali materiali di risulta, asciutti o bagnati, che non sia possibile reimpiegare in loco; il trasporto, sia verso altra zona del cantiere per il reimpiego, sia verso un deposito indicato dalla D.L. o personale delegato, entro i limiti di distanza di km 2 (andata). E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

b – Apertura di scoline

L’intervento riguarda l’apertura di scoline laterali per lo scolo dell’acqua piovana eseguito, in materie di qualsiasi natura (roccia compresa), asciuttte o bagnate, anche in presenza di acqua, a macchina secondo la forma e dimensioni di cui agli elaborati grafici, ivi compresa l'asportazione di radici, rovi e sterpaglie, la rimozione e gli eventuali riporti di materiali, ove necessari, la regolarizzazione delle livellette. Tutte le suddette lavorazioni comprendono, inoltre: il carico su automezzo degli eventuali materiali di risulta, asciutti o bagnati, che non sia possibile reimpiegare in loco; il trasporto, sia verso altra zona del cantiere per il reimpiego, sia verso un deposito indicato dalla D.L. o personale delegato entro i limiti di distanza di km 2 (andata). E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

C – Risagomatura scarpate

La riprofilatura e la risagomatura delle scarpate andrà effettuata con rapporto di pendenza 2:1, cosi come indicato negli elaborati di progetto. Il lavoro andrà effettuato con mezzo meccanico dotato di benne sagomate o altro. E' compresa l'estirpazione dei cespugli, ceppi o delle radici, l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile, il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di km 2 (andata) del materiale di risulta non riutilizzabile su deposito indicato dalla D.L. o personale delegato.

d – Scavo a sezione obbligata e rinterro

Lo scavo a sezione ristretta e obbligata sarà eseguito per la realizzazione di attraversamenti stradali o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature; è esclusa l'armatura a cassa chiusa, da compensare a parte, compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; è escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica, valutato per il volume teorico previsto od ordinato. Il rinterro dei cavi sarà eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere. E' compreso inoltre il carico su automezzo dei materiali non utilizzati per il rinterro, il trasporto sia verso altra zona del cantiere per il reimpiego, sia verso un deposito indicato dalla D.L. entro comunque i limiti di distanza di km 2 (andata). E' compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito.

e – Ricarica delle strade

L'intervento comprende la fornitura, stesa e costipamento, ovvero solo provvista sulla sede stradale di materiale inerte di cava, tipo tout venant, proveniente dalla frantumazione di rocce con pezzatura 0/30---0/71, per uno spessore minimo di cm. 10, da eseguirsi qualvolta sia accertata la necessità di ricarica del materiale inerte per la corretta risagomatura del piano stradale o a parere della D. LL. Deve essere garantita una pendenza trasversale del piano viabile dell'1,5%.
Il tout - venant frantumato dovrà avere le seguenti caratteristiche: **di natura basaltica o granitica**, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, oppure mm 31, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; il tout - venant acquistato come provvista s'intende a piè d'opera; pertanto, nel prezzo s'intende compreso il carico, il trasporto e lo scarico in cantiere in un'unica soluzione nelle piazzole indicate dalla D.L., comunque, lungo le strade indicate nella planimetria allegata. Il Tout - venant acquistato come provvista, ricompreso nella voce di lavorazione, dovrà sempre essere

accompagnato dalla bolla di pesata che dovrà essere controfirmata dal personale dell'Ente, e che farà fede per la contabilizzazione. Resterà a cura della D.L. la decisione circa il posizionamento del materiale lungo i tracciati indicati nella planimetria allegata.

Art. 42 - ORDINE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione dei lavori, in conformità del contratto e per tutte le opere e prestazioni che saranno di volta in volta da eseguire, l'impresa avrà l'obbligo di uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni date per iscritto o verbalmente dalla D.LL..
L'impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione a quanto disposto ed ordinato dalla D.L., sia che riguardi il modo di esecuzione dei lavori, sia che riguardi il rifiuto e la sostituzione dei materiali e delle forniture, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve a termini dell'art. 31 del Capitolato generale DM 145/2000.
Nessuna variante nell'esecuzione dei lavori e nelle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla D.L..

Art. 43 - NORME SUI MATERIALI, NOLO MACCHINE E LAVORAZIONI

Le macchine operatrici e le attrezzature devono essere conformi alle normative vigenti, dotate di tutti i dispositivi di sicurezza obbligatori, essere provviste di regolari libretti e certificati di conformità; devono rientrare nei limiti di rumorosità prescritti dalla legge. Il nolo a caldo comprende le spese per carburanti, materiali di consumo, spese di assicurazione, bolli, revisioni, operatore specializzato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti, compresi ogni onere per mettere a disposizione della Stazione Appaltante la macchina/attrezzatura perfettamente funzionante. Verrà contabilizzato solo il periodo di effettiva presenza in cantiere; i tempi di trasferimento dalla sede dell'imprenditore al cantiere e viceversa per le operazioni di carico non saranno contabilizzati.
Il materiale dovrà avere le caratteristiche richieste della D.L. in regola con tutte le normative vigenti al riguardo e in ottimo stato di conservazione. Il materiale che ad una verifica della D.L. non risultasse idoneo o conforme a quanto richiesto dovrà essere allontanato dal cantiere e smaltito a cura e spese dell'impresa Appaltatrice. I prezzi dei materiali, dei noli e dei semilavorati sono da intendersi comprensivi delle spese generali e utili d'impresa. Si richiamano, peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. L'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
In caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Generale DPR n.554/1999 modificato dal D.lgs 163/2006 e relativo regolamento di esecuzione.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare, in qualunque tempo, i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle

caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti, da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'appaltatore, che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, da parte del Direttore dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove

contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso, di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Generale DPR n. 554/1999 modificato dal D.lgs 163/2006 e relativo regolamento di esecuzione.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto DM 145/2000.
Infine, l’appaltatore è tenuto a svolgere le attività nel rispetto e nell’efficienza ambientale adottando norme di buona tecnica tese alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività appaltate, limitandone la produzione e favorendone il possibile recupero o riutilizzo.

Il Direttore del Servizio
Dott. Filippo Murtas